



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
VIA FOSSA DELLA NEVE – 90038 PRIZZI (PA) –**

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del giorno 26/11/2020

Adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del giorno 17/12/2020

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

(ai sensi del D.P.R. n. 249 del 24/6/1998: “Statuto delle studentesse e degli studenti”)

PREMESSA

L'I.C. di Prizzi, luogo di istruzione e di formazione, tende continuamente, con disponibilità umana all'ascolto e al dialogo, ad attualizzare i processi formativi nella relazione educativa, nella motivazione e nel significato. Essa, puntando all'orientamento, mirando all'arricchimento della capacità di contributo partecipativo ai valori della cultura e della civiltà, è impegnata a promuovere l'educazione integrale della persona basandosi sulle effettive capacità di ciascuno.

Nella scuola della relazione educativa i rapporti interpersonali sereni, il rispetto reciproco, il comprendere facilmente che il bene dell'Altro, in fondo, è anche la realizzazione del nostro, dirigono ovviamente verso un processo di insegnamento-apprendimento qualitativamente migliore.

Salvaguardare questo processo significa anche e soprattutto tenere in alta considerazione il diritto di ciascuno a studiare in un clima positivo in cui sia garantita la certezza delle regole, ma significa anche, necessariamente, che ciascuno acquisisca una capacità responsabile di sentire che tali regole vanno rispettate. L'Istituto Comprensivo di Prizzi, con il presente regolamento disciplina i vari momenti della vita scolastica per un percorso formativo sereno che tenda verso sempre maggiori conoscenze, abilità e competenze.

PRINCIPI GENERALI (artt. 1 – 5)

Articolo 1

Gli alunni della scuola partecipano al dialogo educativo collaborando ciascuno, secondo le personali capacità, attitudini e inclinazioni, alla propria crescita umana e culturale.

Articolo 2

Agli alunni spetta un ruolo attivo nel processo di apprendimento e il diritto di essere sostenuti, da parte degli insegnanti, alla partecipazione e alla responsabilizzazione.

Articolo 3

Gli alunni hanno uguale diritto a ricevere un insegnamento qualificato, adeguato ai loro bisogni e rispettoso della loro libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. L'azione educativa tende a valorizzare le capacità individuali e l'autonomia operativa, e persegue obiettivi culturali e formativi mirati all'acquisizione e all'evoluzione delle conoscenze, nonché all'orientamento nelle scelte future e nell'inserimento nella vita attiva.

Articolo 4

Agli alunni compete il dovere di partecipare attivamente e correttamente alla vita e al lavoro della scuola, di frequentare assiduamente le lezioni, di svolgere diligentemente i compiti assegnati e di impegnarsi nello studio. Nello stesso tempo essi hanno diritto ad una valutazione tempestiva, oggettiva, chiara e trasparente, che ne agevoli il processo di autovalutazione e di autorealizzazione.

Articolo 5

Lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, emanato con D.P.R. n. 249 del 24/06/1998, costituisce per tutte le componenti della comunità scolastica il doveroso punto di riferimento nel quotidiano cammino di vita nella scuola, intesa quale “luogo di formazione e di educazione”, “comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale” nella quale è possibile

esperire un “percorso di mutua integrazione” basato sul rispetto reciproco, sulla riservatezza, sulla libertà e sulla responsabilità.

NORME COMPORTAMENTALI (artt. 6 – 28)

Articolo 6

È dovere di ciascun alunno frequentare le lezioni con regolarità, rispettando gli orari e assolvendo assiduamente agli impegni.

L'ingresso a scuola è previsto alle ore 8:00 alla scuola Secondaria di I Grado di Prizzi; alle 8.10 alla scuola Secondaria di I Grado di Palazzo Adriano e alle ore 8.30 alla scuola Primaria e Infanzia della sede di Prizzi e Palazzo. L'intervallo di 15 minuti avverrà durante l'ultimo quarto d'ora della terza ora da settembre a gennaio e durante il primo quarto d'ora della quarta ora, da febbraio a giugno. La vigilanza sarà assicurata dal personale ausiliario e dai docenti in servizio nelle predette ore.

Di ogni variazione temporanea dell'orario le famiglie degli studenti devono essere preventivamente informate per iscritto o, in via eccezionale, telefonicamente.

L'intervallo si svolge in aula, oppure ove possibile, negli spazi adiacenti alla scuola, sotto la vigilanza del/i docente/i e

Il rientro pomeridiano degli studenti della scuola secondaria di I Grado per le attività programmate nel POF è previsto dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (mensa e dopo-mensa); per Palazzo Adriano dalle 14.10 alle 17.10.

Di ogni variazione temporanea dell'orario le famiglie degli studenti devono essere preventivamente informate per iscritto e la nota dovrà essere firmata da un genitore o esercente la patria potestà o, in via eccezionale, telefonicamente.

Articolo 7

Gli alunni devono presentarsi a scuola, puliti ed ordinati nella persona e nelle cose, provvisti di tutto il necessario per il regolare svolgimento delle lezioni. Non è consentito agli alunni uscire dall'edificio, dopo esservi entrati.

Articolo 8

Gli alunni della secondaria sono tenuti a giustificare giornalmente le assenze.

Articolo 9

L'intervallo è un necessario momento di riposo dalle fatiche scolastiche. Sono pertanto vietati i giochi e i comportamenti pericolosi (in particolare le corse sfrenate, scendere velocemente le scale, ecc ...).

Articolo 10

Non è consentito trattenersi nelle aule al termine delle lezioni. Chi avesse necessità di uscire dall'aula al cambio della lezione per utilizzare i servizi igienici dovrà farne richiesta all'insegnante entrante.

Articolo 11

Il trasferimento degli alunni nelle aule speciali, nei laboratori e negli spazi adibiti all'attività sportiva avverrà in silenzio e sotto la sorveglianza degli insegnanti. Gli allievi dovranno portare con sé il materiale occorrente.

Articolo 12

L'accesso e l'uso dei laboratori e delle aule speciali sono disciplinati da specifiche normative interne.

Articolo 13

Non è consentito entrare dopo cinque minuti dall'inizio delle lezioni senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico o del docente delegato. I ritardi di questi 5 minuti vanno giustificati dal docente della prima ora. In caso di ritardo reiterato - 3 ritardi - o non debitamente giustificato verrà informata la famiglia, che dovrà provvedere a giustificarlo personalmente tramite l'accompagnamento dell'alunno a scuola. I ritardi abituali sono considerati mancanza del rispetto di un dovere e, pertanto, perseguibili sul piano disciplinare.

Articolo 14

La frequenza scolastica è obbligatoria e, pertanto, al fine di poter compiere un percorso formativo regolare e proficuo, ogni alunno è tenuto a evitare assenze che non siano strettamente necessarie. I genitori devono giustificare sempre le assenze dei propri figli: per iscritto, tramite il diario che deve essere mostrato dall'alunno al docente in servizio nella classe **alla prima ora di lezione**.

Se le assenze raggiungono i dieci giorni consecutivi (comprensivi, eventualmente, anche di giorni di vacanza), è indispensabile, in caso di malattia, il certificato medico o, se dovute a motivi diversi dalla malattia, una dichiarazione sottoscritta dai genitori. In caso di mancata consegna del certificato o della dichiarazione, il docente deve sollecitare i genitori a provvedere a fornirlo/a nel più breve tempo possibile; in caso di mancato rispetto della disposizione il docente deve avvisare il Dirigente Scolastico, che provvederà a contattare gli interessati.

In caso di malattie di carattere esantematico/infettivo (morbillo, scarlattina, parotite...) è necessario un apposito certificato medico che attesti l'avvenuta guarigione. Il docente, a tutela della salute altrui, non può accogliere in aula l'alunno sprovvisto della detta certificazione medica; ragion per cui, qualora avvenisse ciò, deve chiamare immediatamente i genitori, perché provvedano a fornire la documentazione necessaria o a ritirare il proprio figlio fino all'avvenuto rispetto delle presenti disposizioni. Per le infezioni da Covid 19, si rimanda all'apposito Regolamento approvato dagli organi collegiali.

Qualora un docente rilevasse che un alunno si assenta frequentemente per motivi non sempre ben giustificati, deve segnalare ai genitori l'irregolarità e, in caso di persistenza della medesima situazione, deve avvisare il Dirigente Scolastico.

Articolo 15

Durante l'orario scolastico agli alunni non è consentito uscire dalla scuola. Nel caso in cui i genitori vogliano un'uscita anticipata del proprio figlio, devono ritirarlo personalmente o farlo ritirare da un adulto da loro autorizzato precedentemente e in forma scritta. Non è consentita, in via normale, l'uscita degli alunni solo su richiesta telefonica. Inoltre, è necessario che un genitore (o l'adulto delegato) rilasci una dichiarazione scritta su un apposito modello predisposto dalla scuola, in modo che risulti chiara la cessazione di responsabilità da parte dei docenti a partire dal momento del ritiro.

Articolo 16 (Uscita anticipata e/o ingresso posticipato classi)

a. Uscita anticipata e/o ingresso posticipato programmato

Nel caso di uscita anticipata programmata con almeno un giorno di anticipo, il Dirigente Scolastico o un suo delegato avviserà, tramite nota scritta sul diario e segnata sul registro di classe, le famiglie del giorno e dell'ora dell'uscita anticipata e/o dell'ingresso posticipato. Il docente dell'ora precedente a quella di licenziamento appurerà che gli allievi abbiano riportato la nota debitamente firmata, verificandone l'autenticità della firma con quella apposta sul registro di classe. Nel caso in cui qualche allievo non abbia riportato l'avviso debitamente firmato, lo stesso non sarà licenziato e rimarrà in istituto.

b. Uscita non programmata anticipatamente

Nel caso di uscita anticipata che non è stato possibile programmare il Dirigente Scolastico o un suo delegato predisporrà il provvedimento di uscita anticipata; contestualmente si provvederà a telefonare alle famiglie degli alunni minorenni per chiederne il consenso.

Usciranno anticipatamente solo gli allievi dai cui genitori si è avuto l'assenso telefonico all'uscita anticipata.

Articolo 17 (Permessi permanenti per uscita anticipata singoli alunni)

Nel caso di necessità e dietro richiesta formale da parte delle famiglie il Dirigente Scolastico concederà ai singoli alunni che ne avranno fatto richiesta dei permessi di uscita anticipata di 5/10 minuti rispetto al termine regolare delle lezioni che avranno validità per tutta l'effettiva durata delle condizioni prese in considerazione

Articolo 18

Nelle giornate di sciopero dei docenti e del personale non docente le famiglie saranno preventivamente informate dello stato di agitazione. Le eventuali assenze degli alunni dovranno essere giustificate.

Articolo 19

L'uscita dalla scuola è consentita agli alunni solo se prelevati da uno dei genitori o da persona con delega scritta come da modello allegato (Allegato n.1 al presente Regolamento).

Articolo 20

Gli alunni devono mantenere nella scuola un comportamento dignitoso e rispettoso delle persone e dell'ambiente nei suoi spazi interni ed esterni. In caso di volontario danneggiamento di attrezzature, suppellettili ed arredi, il Dirigente Scolastico determinerà l'ammontare del danno da risarcire da parte della famiglia, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Articolo 21

Non è consentito portare a scuola oggetti, pubblicazioni e materiali vari, soprattutto se pericolosi, o, comunque, non attinenti alle attività scolastiche. Fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari, detti materiali potranno essere requisiti dal docente che ne rileva la presenza e restituiti ai genitori, a tal fine espressamente convocati.

Articolo 22

Gli alunni devono fruire dei servizi igienici durante l'intervallo. Durante le ore di lezione, escluse di norma la prima e l'ultima, è consentito agli alunni utilizzare i servizi con il permesso del docente in servizio nella classe. È vietato sostare e oziare nei corridoi e nei servizi igienici.

Articolo 23

Al termine delle lezioni, prima di uscire dall'aula, gli alunni si assicureranno che l'aula sia in ordine. Ogni classe deve essere accompagnata all'uscita dal docente dell'ultima ora in modo ordinato.

Articolo 24

Gli alunni devono mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi della vita sociale e scolastica, dimostrando autocontrollo nel comportamento e nel linguaggio, nonché evitando atteggiamenti ineducati, espressioni volgari e offensive che possano causare disturbo ad un sereno svolgimento delle attività scolastiche.

Articolo 25

È severamente proibito fumare all'interno dell'Istituto e negli spazi esterni ad esso pertinenti.

Articolo 26

Gli alunni sono invitati a usufruire della biblioteca dell'istituto per la lettura d'evanesce, approfondimento e ricerca, nei tempi previsti e con la massima cura per il libro dato in prestito. In caso di danneggiamento o smarrimento di un libro verrà chiesto un risarcimento alla famiglia.

Articolo 27

È vietato l'uso dei telefoni cellulari sia per ricevere che per trasmettere messaggi; per eventuali comunicazioni con le famiglie, in caso di indisposizione o per altre esigenze particolari, gli alunni, su specifica richiesta che deve essere vagliata dal Dirigente Scolastico o da un docente della classe, possono utilizzare il telefono della scuola.

Articolo 28 (Scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica)

La scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica deve essere compiuta dai genitori degli alunni (o da chi esercita la patria potestà) all'atto dell'iscrizione alla scuola, utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Segreteria dell'Istituto.

La scelta ha valore per l'intero anno scolastico e non può essere modificata nel corso dello stesso.

La scelta compiuta all'atto dell'iscrizione avviene d'ufficio per le classi successive alla prima, a meno che venga comunicata una sua variazione entro il termine ultimo previsto per le iscrizioni all'anno scolastico a partire dal quale si intende attivare il cambiamento.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (artt. 29 – 35) (Scuola Secondaria di I Grado)

Articolo 29

Le sanzioni disciplinari a carico degli alunni sono quelle previste dal presente regolamento. L'uso della sanzione, in ogni caso, è ispirato ai fondamentali principi di giustizia, equità, prudenza ed opportunità pedagogica ed è finalizzato al rafforzamento del senso di responsabilità individuale e sociale.

Articolo 30

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno, pertanto, può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza che ne siano state prima sentite le ragioni. Nessuno può essere sanzionato per colpe commesse dalla classe di appartenenza.

Articolo 31

L'allontanamento dalla scuola, per gravi infrazioni disciplinari, è disposto dal Dirigente Scolastico su conforme parere del Consiglio di Classe.

Articolo 32

L'allontanamento dalla scuola è proposto da uno o più docenti della classe con comunicazione scritta e circostanziata al Dirigente Scolastico, che, trascorso il termine di cinque giorni successivi, convoca il Consiglio di classe competente.

Articolo 33

Chiunque venga a conoscenza della commissione di fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che avvengano non sotto la diretta osservazione del personale docente è tenuto a darne comunicazione scritta al Dirigente Scolastico, che ne curerà l'istruttoria personalmente o a mezzo di suo delegato.

Articolo 34

In considerazione delle finalità formative della scuola, nessun alunno può essere allontanato dalla comunità scolastica per più di cinque giorni consecutivi e per più di quindici giorni complessivi nel corso dell'anno scolastico.

Articolo 35

Qualora, tuttavia, l'allontanamento sia stato disposto conseguentemente alla commissione di fatti o per comportamenti di particolare gravità, la durata potrà essere diversa da quella prevista all'articolo precedente; in tale caso il provvedimento sanzionatorio dovrà essere particolarmente motivato e dovrà essere previsto un rapporto con l'alunno e con i suoi genitori tale da facilitarne il rientro nella comunità scolastica.

TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI (art.36)

Articolo 36

Le punizioni disciplinari, correlate al mancato rispetto dei doveri degli alunni e adottate a seconda della gravità della mancanza, sono così stabilite:

A. L'ammonizione privata. Per mancanze di lieve entità nei confronti dei compagni o del personale della scuola e/o per negligenze nell'assolvimento dei doveri scolastici il provvedimento viene adottato dal docente in servizio nella classe.

B. Ammonizione in classe. Il provvedimento viene disposto dal docente in servizio nella classe, sentite le giustificazioni a discolta dell'alunno ed annotato sul giornale di classe. L'ammonizione in classe viene disposta per la reiterazione di mancanze e negligenze di cui alla precedente lettera A).

C. Accompagnamento a scuola da parte dei genitori. L'accompagnamento a scuola da parte dei genitori viene disposto dal docente Coordinatore del Consiglio di classe, su delega del Dirigente Scolastico, nei casi di assenze arbitrarie di massa da parte degli alunni.

D. Allontanamento dalla lezione. L'allontanamento dalla lezione, in considerazione delle responsabilità che comporta, costituisce misura del tutto eccezionale che il docente assume qualora rilevi che il comportamento dell'alunno rappresenta un concreto impedimento al regolare svolgimento dell'attività didattica. In tale evenienza l'alunno allontanato deve poter essere affidato, per la vigilanza, ad altro insegnante a disposizione o al personale collaboratore scolastico in servizio. La punizione inflitta va annotata sul giornale di classe e comunicata alla famiglia.

E. Allontanamento dalle lezioni per un giorno. Il provvedimento di allontanamento dalle lezioni per un giorno è disposto dal Dirigente Scolastico su conforme parere del Consiglio di classe, nei casi e con la procedura prevista dal successivo punto E.

F. Allontanamento dalla scuola fino ad un massimo di cinque giorni ed eccezionalmente fino a quindici giorni. Tale provvedimento è proposto da uno o più docenti con comunicazione scritta e circostanziata al Dirigente Scolastico, che, decorso il termine di cinque giorni successivi e sentite le ragioni dell'alunno, eventualmente assistito da uno dei genitori, convoca il Consiglio di classe competente. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento dalla scuola non superiori a quindici giorni deve essere

previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

L'allontanamento dalla scuola, da valutarsi anche in relazione alla situazione personale dell'alunno, può essere proposto in presenza di:

- rifiuto sistematico ad assolvere i propri impegni scolastici, dopo che siano stati esperiti inutilmente gli altri tentativi previsti alle lettere A) e B);
- gravi mancanze di rispetto, comprese le minacce nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni;
- volontario danneggiamento o furto di materiali, sussidi didattici ed attrezzature della scuola o dei compagni;
- rifiuto ad ottemperare alle disposizioni organizzative, funzionali e regolamentari atte alla tutela dell'incolumità personale ed altrui.

G. Allontanamento superiore a quindici giorni ed esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. Tale provvedimento è adottato dal Consiglio di Istituto. Nei periodi di allontanamento dalla scuola superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Tale allontanamento può essere disposto anche quando siano stati commessi comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

G.1 Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave o, comunque, connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

G.2 Le sanzioni disciplinari di cui sopra possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa dallo studente accusato.

G.3 Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno scolastico, ad altra scuola.

H. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni dell'esame di Stato sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Il Dirigente Scolastico può adottare le sanzioni disciplinari di cui alle lettere A), B), C), D), E) ed F) nel rispetto delle procedure e dei limiti stabiliti dal presente regolamento.

ORGANO DI GARANZIA (art.37)

Articolo 37

Avverso le sanzioni disciplinari può essere presentato ricorso da parte dei genitori o di chi ne fa le veci entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.

Il ricorso deve essere presentato all'Organo di Garanzia, che è composto da un docente designato dal consiglio di Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

L'Organo di Garanzia resta in carica per due anni scolastici.

Tale organo decide entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso. Qualora non decida entro tale termine, la sanzione non può che ritenersi confermata.

Il rappresentante dei Docenti verrà individuato dal Consiglio di Istituto.

I rappresentanti dei genitori saranno individuati contestualmente all'elezione del Consiglio di Istituto o, in via transitoria, dai loro rappresentanti nei consigli di classe sulla base di una lista di candidati che avranno precedentemente espresso la propria disponibilità.

I requisiti per la candidatura sono gli stessi previsti per l'elezione del Consiglio di Istituto.

In caso di incompatibilità (il docente o il genitore debbono deliberare in merito ad una sanzione comminata ad un proprio figlio o alunno) o di temporanea indisponibilità verrà chiamato a far parte dell'organo di garanzia, limitatamente al caso, il genitore o il docente, immediatamente successivi per numero di preferenze.

SCUOLA PRIMARIA

1. NORME COMPORTAMENTALI

- a. E' dovere frequentare le lezioni con regolarità, rispettando gli orari, assolvendo assiduamente agli impegni e provvisti del necessario materiale scolastico;
- b. L' ingresso a scuola è previsto alle ore 8.30 .L'intervallo avverrà dalle ore 10.15 alle ore 10.30 da settembre a gennaio, dalle ore 10.30 alle ore 10.45 da febbraio a giugno.
- c. La vigilanza sarà assicurata dal personale ausiliario e dai docenti interessati
- d. Non spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio;
- e. Non giocare o chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio e all'esterno;
- f. Non rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati;
- g. Non portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività, telefoni cellulari senza la specifica autorizzazione del genitore, materiali pericolosi
- h. Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento di Istituto;
- i. Non sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali;
- j. Non utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche
- k. Non utilizzare il cellulare durante le lezioni e l'intervallo senza specifica autorizzazione dell'insegnante e/o del D.S.
- l. Non offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni;

La frequenza scolastica è obbligatoria e, pertanto, al fine di poter compiere un percorso formativo regolare e proficuo ogni alunno è tenuto ad evitare assenze che non siano strettamente necessarie. I genitori devono sempre giustificare le assenze dei propri figli e le per le assenze superiori ai cinque giorni consecutivi, è indispensabile , in caso di malattia, il certificato medico o, se dovute a motivi diversi dalla malattia, una dichiarazione sottoscritta dai genitori.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sul profitto.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e all'acquisizione di norme di comportamento adeguate.

Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

2. INTERVENTI EDUCATIVI

Interventi educativi graduati, applicati a discrezione degli insegnanti in base alla gravità e/o alla frequenza delle mancanze:

INTERVENTI EDUCATIVI	PROCEDURE RELATIVE AL SINGOLO INTERVENTO
Richiamo orale	Da parte del docente di classe
Comunicazione scritta alla famiglia	
Temporanea sospensione dalle lezioni scolastiche, massimo 10 minuti, per consentire allo studente una riflessione personale sul suo comportamento; l'alunno dovrà sempre essere vigilato da un docente a disposizione o da un collaboratore scolastico.	Da parte del docente con comunicazione scritta alla famiglia
Convocazione dei genitori	Da parte del team docenti
Comunicazione scritta del Dirigente Scolastico alla famiglia	Da parte del Dirigente Scolastico
Convocazione dei genitori ad un colloquio con il Dirigente Scolastico	Da parte del Dirigente Scolastico

Gli insegnanti attueranno gli interventi previsti, in ogni caso, nel rispetto dell'individualità e personalità del bambino.

L'educazione alla consapevolezza, nelle relazioni insegnante-alunno, sarà l'obiettivo di tutti gli interventi educativi.

3. INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI:

INTERVENTI MIRATI	PROCEDURE RELATIVE AL SINGOLO INTERVENTO
eventuale assegnazione di un'esercitazione di rinforzo da eseguirsi a casa inerente l'attività svolta in classe, al momento della mancanza disciplinare; tale provvedimento verrà comunicato per iscritto alla famiglia;	Da parte del docente di classe
sequestro del materiale non pertinente o pericoloso; tale materiale verrà riconsegnato al termine dell'anno scolastico o ai genitori;	
invito a collaborare, nei limiti del possibile, al ripristino della situazione antecedente la mancanza disciplinare, anche con eventuale risarcimento dei danni.	Da parte del docente di classe e del Dirigente Scolastico
invito a presentare le proprie scuse al personale scolastico o compagni offesi.	Da parte del docente di classe
interventi volti a promuovere la riflessione dell'alunno sui suoi comportamenti nelle modalità precedentemente concordate con la classe in fase di definizione di regole e sanzioni	

Oggetto: Delega straordinaria per il ritiro degli alunni da scuola.

Il/la sottoscritto/ a _____ in qualità di genitore
dell'alunno/a _____ nato/a a _____
il _____ frequentante la Scuola Secondaria di primo grado di Prizzi, classe _____
sezione _____ consapevole degli obblighi di vigilanza sui minori e non potendo provvedere
personalmente al ritiro del/della proprio/a figlio/a

DELEGA

Il Sig. _____ (rapporto di parentela.....)

Tipo di documento (del delega-
to).....N°rilasciato
da.....il.....con scadenza.....

a ritirare il proprio/a figlio/a _____ dalla scuola il
giorno _____ alle ore _____

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni

DICHIARA

- di essere consapevole che al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18;
- di essere a conoscenza che il docente potrà richiedere il documenti di riconoscimento nel caso non sussista la conoscenza personale del delegato;
- di sollevare la Scuola da qualsiasi responsabilità circa qualsivoglia evento che possa accadere dopo l'affidamento all'uscita dell'istituto scolastico.

La presente delega deve essere corredata dalle fotocopie dei documenti di identità del delegante e del delegato.

In caso di affidamento disposto con sentenza giudiziale, alla presente deve essere anche allegata la relativa documentazione.

Prizzi lì.....

Firma per accettazione della persona delegata

Firma del genitore _____

Il responsabile di plesso _____